

RISOLUZIONE (UE) 2017/2219 DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 25 ottobre 2017****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul disarcio per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, sezione II — Consiglio europeo e Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la sua decisione sul disarcio per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio,
 - visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
 - vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0291/2017),
- A. considerando che tutte le istituzioni dell'Unione dovrebbero essere trasparenti e rendere pienamente conto ai cittadini dell'Unione in merito ai fondi loro affidati in quanto istituzioni dell'Unione;
- B. considerando che l'effetto combinato di un'amministrazione dell'Unione aperta e trasparente e della necessità di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione richiede una procedura di disarcio aperta e trasparente in cui ciascuna istituzione dell'Unione è responsabile per il bilancio che esegue;
- C. considerando che il Consiglio europeo e il Consiglio, in quanto istituzioni dell'Unione, dovrebbero essere tenuti a rendere conto democraticamente ai cittadini dell'Unione nella misura in cui sono beneficiari del bilancio generale dell'Unione europea;
1. ricorda il ruolo che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (il «regolamento finanziario») attribuiscono al Parlamento per quanto concerne il disarcio per l'esecuzione del bilancio;
 2. sottolinea che, conformemente all'articolo 335 TFUE, «[...] l'Unione è rappresentata da ciascuna delle istituzioni, in base alla loro autonomia amministrativa, per le questioni connesse al funzionamento della rispettiva istituzione» e che, di conseguenza, tenuto conto dell'articolo 55 del regolamento finanziario, le istituzioni sono responsabili a titolo individuale dell'esecuzione dei loro bilanci;
 3. prende atto del ruolo del Parlamento e delle altre istituzioni nel quadro della procedura di disarcio quale disciplinata dalle disposizioni del regolamento finanziario, segnatamente dagli articoli 162-166;
 4. osserva che, conformemente all'articolo 94 del regolamento del Parlamento, «le disposizioni che disciplinano la procedura relativa al disarcio alla Commissione per l'esecuzione del bilancio, in conformità dell'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applicano anche alla procedura relativa al disarcio da dare: [...] ai responsabili dell'esecuzione dei bilanci di altre istituzioni e organi dell'Unione europea, quali il Consiglio [...]»;
 5. si rammarica che il Consiglio continui a non pronunciarsi sulle osservazioni formulate dal Parlamento nella sua risoluzione sul disarcio del 27 aprile 2017 ⁽¹⁾ quanto alla tendenza degli esercizi precedenti;
 6. prende atto con soddisfazione che per la prima volta il Consiglio ha fornito al Parlamento le relazioni annuali di attività per il 2015 della DG Amministrazione, del Servizio giuridico e della DG Comunicazione e gestione dei documenti; rileva che le altre direzioni non dispongono di ordinatori delegati che eseguono la sezione II – Consiglio europeo e Consiglio del bilancio generale dell'Unione europea;
 7. osserva che, nel marzo 2017, i coordinatori della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento hanno deciso di costituire un gruppo di lavoro, in cui sono rappresentati tutti i gruppi politici, incaricato di elaborare una proposta sulla procedura di disarcio al Consiglio; sottolinea che tale proposta è stata approvata dalla commissione per il controllo dei bilanci ed è stata trasmessa alla Conferenza dei presidenti, che è l'organo competente per le relazioni interistituzionali;

(¹) Testi approvati di tale data, P8_TA(2017)0147.

